

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

18° anno n. L 190

23 luglio 1975

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 1864/75 della Commissione, del 22 luglio 1975, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1865/75 della Commissione, del 22 luglio 1975, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 1866/75 della Commissione, del 22 luglio 1975, che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 1867/75 della Commissione, del 18 luglio 1975, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 320/73, relativo alla determinazione dei prezzi dei vitelli e dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità 7
- Regolamento (CEE) n. 1868/75 della Commissione, del 22 luglio 1975, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine 18
- ★ Regolamento (CEE) n. 1869/75 della Commissione, del 22 luglio 1975, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2107/74, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi 23
- ★ Decisione n. 1870/75/CECA della Commissione, del 17 luglio 1975, relativa all'obbligo per le imprese dell'industria dell'acciaio di dichiarare alcuni dati sull'occupazione 26
- Regolamento (CEE) n. 1871/75 della Commissione, del 22 luglio 1975, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio 28
- Regolamento (CEE) n. 1872/75 della Commissione, del 22 luglio 1975, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero 29
- Regolamento (CEE) n. 1873/75 della Commissione, del 22 luglio 1975, che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso 31

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

75/456/CEE :

★ Decisione del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna	35
Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna	36

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1864/75 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1975

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2524/74⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2524/74 ai prezzi of-

ferti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 271 del 5. 10. 1974, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 22 luglio 1975 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	36,70
10.01 B	Frumento duro	30,41 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	48,31 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	36,29
10.04	Avena	23,91
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	16,80 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	13,94
10.07 B	Miglio	8,17 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	34,18 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	70,72
11.01 B	Farine di segala	86,99
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	66,09
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	75,08

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 1599/75.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1599/75.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 % fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1599/75.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1865/75 DELLA COMMISSIONE**del 22 luglio 1975****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2017/74⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 210 del 19. 8. 1974, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 22 luglio 1975 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine ⁽¹⁾

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		7	8	9	10
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	2,99	2,99	8,22
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	4,86	4,86	9,34
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0,75	0,75	0,75
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

⁽¹⁾ La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

B. Malto

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		7	8	9	10	11
11.07 A I(a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I(b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II(a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II(b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1866/75 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 1975
che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 678/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 816/70, un prezzo medio alla produzione deve essere fissato per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo di orientamento; che questo prezzo deve essere fissato, basandosi su tutti i dati disponibili, per ciascun centro di commercializzazione del tipo di vino in causa;

considerando che i centri di commercializzazione per i vini da pasto sono determinati nel regolamento (CEE) n. 1020/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che constata i corsi e fissa i prezzi medi per i vini da pasto⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 528/74⁽⁴⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1020/70, il prezzo medio deve essere fissato in base alla media dei corsi comunicati, tenendo conto in particolare della loro rappresentatività, degli apprezzamenti degli Stati membri, della gradazione alcolometrica e della qualità dei vini da pasto oggetto delle transazioni;

considerando che la comunicazione dei corsi da parte degli Stati membri e le informazioni relative a tali corsi sono precisate nel regolamento (CEE) n. 1020/70; che, qualora per un centro di commercializzazione le informazioni non siano disponibili, deve essere mantenuto il prezzo medio della fissazione precedente;

considerando che il prezzo medio del vino in questione deve essere fissato, secondo i casi, per grado/hl o per hl; che tale fissazione deve aver luogo ogni martedì; che se il martedì è un giorno festivo, il prezzo medio deve essere fissato il giorno feriale successivo;

considerando che l'applicazione delle regole suindicate ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a fissare il prezzo medio come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi medi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 19. 6. 1970, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 64 del 6. 3. 1974, pag. 8.

ALLEGATO

Prezzo medio dei tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione

Tipo	UC per grado/hl	Tipo	UC per grado/hl
R I		A I	
Béziers	1,586	Bordeaux	1,662
Montpellier	1,566	Nantes	1,536
Narbonne	1,635	Bari	1,230
Nîmes	nessuna quotazione	Cagliari	nessuna quotazione
Perpignan	nessuna quotazione	Chieti	nessuna quotazione
Asti	1,660	Ravenna (Lugo, Faenza)	1,309
Firenze	1,224	Trapani (Alcamo)	1,200
Lecce	nessuna quotazione	Treviso	1,471
Pescara	1,224		
Reggio Emilia	1,501		
Treviso	1,453		
Verona (per i vini locali)	nessuna quotazione		
			UC/hl
		A II	
		Rheinfalz (Oberhaardt)	nessuna quotazione ⁽¹⁾
		Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione
R II		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Bari	1,501		
Barletta	1,501		
Cagliari	1,801		
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	1,381	A III	
		Mosel-Rheingau	nessuna quotazione
R III	UC/hl	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione		

⁽¹⁾ Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1020/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1867/75 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1975

recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 320/73, relativo alla determinazione dei prezzi dei vitelli e dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 320/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, relativo alla determinazione dei prezzi dei vitelli e dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2515/74⁽⁴⁾, ha stabilito sia l'elenco dei mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le diverse qualità di vitelli, di bovini adulti o delle relative carni, sia i coefficienti da usarsi per calcolare i prezzi dei vitelli e dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità, sia i vari coefficienti di ponderazione che esprimono la percentuale di carne di ogni categoria di vitelli o bovini adulti macellati;

considerando che, in base agli ultimi dati statistici sulla consistenza del patrimonio bovino e sulla ripartizione delle macellazioni nei singoli Stati membri, occorre ritoccare tanto i coefficienti di ponderazione impiegati per calcolare il prezzo comunitario di mercato dei vitelli e dei bovini adulti, quanto i coefficienti utilizzati per calcolare la media dei prezzi di mercato in ogni Stato membro;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

considerando che, per tener conto della chiusura del mercato di Paris La Villette, nonché dello sviluppo che va assumendo la commercializzazione delle carni bovine nei luoghi stessi di produzione, in particolare a Parthenay, centro di quotazione situato in una regione grande produttrice di bovini, è opportuno, ai fini di un miglior rilevamento dei prezzi dei bovini adulti in Francia, includere il mercato di Parthenay nell'elenco dei mercati rappresentativi di tale paese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 320/73 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1975.

Esso si applica per il calcolo dei prelievi validi a partire dall'11 agosto 1975.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 36 dell'8. 2. 1973, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 269 del 4. 10. 1974, pag. 22.

ALLEGATO I

**Coefficienti da utilizzarsi per il calcolo del prezzo dei vitelli e dei bovini adulti sui mercati
rappresentativi della Comunità**

Germania	18,2
Belgio	3,6
Danimarca	4,0
Francia	30,6
Irlanda	8,2
Italia	10,4
Lussemburgo	0,3
Paesi Bassi	5,9
Regno Unito	18,8

ALLEGATO II

A. GERMANIA

1. Mercati rappresentativi

<i>Mercati</i>	<i>Qualità considerate</i>
Bochum	Tutte le qualità
Braunschweig	Tutte le qualità
Düsseldorf	Tutte le qualità
Frankfurt/Main	Tutte le qualità
Freiburg	Tutte le qualità
Hamburg	Tutte le qualità
Hannover	Tutte le qualità
Köln	Tutte le qualità
München	Tutte le qualità
Regensburg-	Tutte le qualità
Augsburg	Tutte le qualità, salvo « Ochsen A » e « Ochsen B »
Kassel	Tutte le qualità, salvo « Ochsen A » e « Ochsen B »
Nürnberg	Tutte le qualità, salvo « Ochsen A » e « Ochsen B »
Stuttgart	Tutte le qualità, salvo « Ochsen A » e « Ochsen B »

2. Qualità e coefficienti

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
a) <i>Bovini adulti</i>	
Bullen A	30,1
Bullen B	10,1
Bullen C	1,2
Ochsen A	1,5
Ochsen B	0,5
Färsen A	14,9
Färsen B	5,1
Färsen C	0,7
Kühe A	6,6
Kühe B	18,9
Kühe C	9,0
Kühe D	1,4
b) <i>Vitelli</i>	
Kälber A	49,7
Kälber B	34,8
Kälber C	12,9
Kälber D	2,6

B. BELGIO

1. Mercato rappresentativo : Anderlecht

2. Qualità e coefficienti :

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
a) <i>Bovini adulti</i>	
Taureaux 60 ‰	13
Taureaux 55 ‰	14
Bœufs 60 ‰	6
Bœufs 55 ‰	7
Génisses 60 ‰	11
Génisses 55 ‰	12
Vaches 55 ‰	14
Vaches 50 ‰	17
Bétail de fabrication	6
b) <i>Vitelli</i>	
Extra blancs	2
Bons	7
Ordinaires	76
Médiocres	15

C. DANIMARCA

1. Mercato rappresentativo (centro di quotazione) : Köbenhavn

2. Qualità e coefficienti :

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
a) <i>Bovini adulti</i>	
Ungtyre, 220-550 kg, prima	22,4
Ungtyre, 220-500 kg, 1. klasse	19,1
Ungtyre, 220-500 kg, 2. klasse	2,0
Tyre, prima	2,4
Tyre, 1. klasse	0,9
Tyre, 2. klasse	0,2
Stude, prima	1,1
Stude, 1. klasse	0,7
Stude, 2. klasse	0,2
Kvier, prima	6,2
Kvier, 1. klasse	2,8
Kvier, 2. klasse	1,0
Køer med kalvetænder, prima	3,3
Køer med kalvetænder, 1. klasse	3,7
Køer, 1. klasse	14,6
Køer, 2. klasse	9,9
Køer, 3. klasse	6,0
Køer, 4. klasse	3,5

b) *Vitelli*

Kalve, prima	20,0
Kalve, 1. classe	50,0
Kalve, 2. classe	30,0

D. FRANCIA

I. BOVINI ADULTI

1. Mercati rappresentativi (o centro di quotazione)

<i>Mercati</i>	<i>Qualità considerate</i>
Bordeaux	Bœufs F, R, A, N ; Vaches R, A, N, C, E
Fougères	Bœufs A, N ; Génisses A, N ; Vaches A, N, C, E ; Taureaux R, A
Lyon	Bœufs R, A, N ; Génisses R, A, N ; Vaches R, A, N, C, E
Nancy	Bœufs A, N ; Génisses A, N ; Vaches A, N, C, E
Nîmes	Bœufs A ; Génisses A, N ; Vaches A, N, C
Rouen	Bœufs A, N ; Génisses N ; Vaches A, N, C, E Taureaux A
Valenciennes	Bœufs F, R, A, N ; Génisses F, R, A, N ; Vaches A, N, C, E ; Taureaux R, A
Parthenay	Bœufs F, R, A, N ; Génisses F, R, A, N ; Vaches R, A, N, C, E ; Taureaux R, A
Paris (centro di quotazione)	Jeunes bovins F, R, A, N

2. Qualità e coefficienti

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di conversione in peso vivo</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
Jeunes bovins F	62	1
Jeunes bovins R	60	3
Jeunes bovins A	58	6
Jeunes bovins N	56	4
Taureaux R	60	1
Taureaux A	58	1
Bœufs F	60	3
Bœufs R	58	6
Bœufs A	56	8
Bœufs N	53	6
Génisses F	60	1
Génisses R	58	3
Génisses A	56	6
Génisses N	53	4
Vaches R	57	4
Vaches A	54	10
Vaches N	52	20
Vaches C	48	9
Vaches E	45	4

II. VITELLI

1. Mercati rappresentativi (centri di quotazione)

<i>Centri di quotazione</i>	<i>Qualità considerate</i>
Centre	tutte le qualità
Centre-Est/Est	tutte le qualità, salvo veaux blanc F, R, A
Nord/Nord-Ouest	tutte le qualità, salvo veaux blanc F, R
Ouest	tutte le qualità, salvo veaux blanc F, R, A
Sud-Ouest	tutte le qualità, salvo veaux rosé clair N

2. Qualità e coefficienti

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di conversione in peso vivo</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
blanc F	66	3
blanc R	64	3
blanc A	62	5
rosé clair R	64	9
rosé clair A	62	15
rosé clair N	60	8
rosé R	64	11
rosé A	62	16
rosé N	60	9
rouge A	62	12
rouge N	60	9

E. IRLANDA

I. BOVINI ADULTI

1. Mercati rappresentativi

<i>Mercati</i>	<i>Qualità considerate</i>
Ballymahon	tutte le qualità
Bandon	tutte le qualità
Dublin (Ganlys)	Steers I, II, III, IV Heifers I, II
Kilkenny	tutte le qualità
Maynooth	tutte le qualità

2. Qualità e coefficienti

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
Steers I	16
Steers II	15
Steers III	12
Steers IV	4
Steers V	3
Heifers I	8
Heifers II	13
Heifers III	4
Cows I	9
Cows II	13
Cows III	3

II. VITELLI

1. Mercato rappresentativo : Bandon
2. Qualità : Young calves
3. Importo correttivo : aumento del prezzo per capo di £ 30
4. Coefficiente correttore : prezzo corretto per capo, moltiplicato per 0,3111

F. ITALIA

1. Mercati rappresentativi

Qualità	Zona eccedentaria		Zona deficitaria	
	Mercati	Coefficienti di ponderazione speciali	Mercati	Coefficienti di ponderazione speciali
Vitelloni 1 ^a -e 2 ^a qualità	Firenze Macerata Padova Reggio Emilia	67	Roma	33
Buoi 1 ^a e 2 ^a qualità	Chivasso Modena	67	Roma	33
Vacche 1 ^a e 2 ^a qualità	Cremona Macerata Modena	67	Roma	33
Vacche 3 ^a qualità	Chivasso Cremona	100	—	—
Vitelli	Cremona Macerata Padova Reggio Emilia	67	Roma	33

2. Qualità e coefficienti

Qualità	Coefficienti di conversione in peso vivo ⁽¹⁾	Coefficienti di ponderazione
a) <i>Bovini adulti</i>		
Vitelloni 1 ^a qualità	58	29
Vitelloni 2 ^a qualità	54	24
Buoi 1 ^a qualità	55	9
Buoi 2 ^a qualità	50	11
Vacche 1 ^a qualità	55	8
Vacche 2 ^a qualità	50,5	13
Vacche 3 ^a qualità	—	6
b) <i>Vitelli</i>		
Vitelli 1 ^a qualità	61	60
Vitelli 2 ^a qualità	59	40

⁽¹⁾ Unicamente per il mercato di Roma.

3. Correzioni

a) Per ottenere il prezzo sul mercato di Firenze, le quotazioni « franco azienda agricola » sono maggiorate di un importo correttivo di 2 500 Lit./100 kg di peso vivo.

b) Importi correttivi da applicare alle quotazioni registrate sul mercato di Roma :

Qualità	Importo da aggiungere Lit/100 kg
Vitelloni 1 ^a qualità	1 500
Vitelloni 2 ^a qualità	1 500
Buoi 1 ^a qualità	1 500
Buoi 2 ^a qualità	1 500
Vacche 1 ^a qualità	1 700
Vacche 2 ^a qualità	1 700
Vitelli 1 ^a qualità	16 100
Vitelli 2 ^a qualità	16 100

G. LUSSEMBURGO

1. Mercati rappresentativi : Luxembourg e Esch-sur-Alzette

2. Qualità e coefficienti

Qualità	Coefficienti di conversione in peso vivo	Coefficienti di ponderazione
a) <i>Bovini adulti</i>		
Bœufs, génisses, taureaux extra	56	65
Bœufs, génisses, taureaux AA	54	11
Bœufs, génisses, taureaux A	52	1
Vaches extra	56	2
Vaches AA	54	5
Vaches A	52	12
Vaches B	50	4
b) <i>Vitelli</i>	60	100

H. PAESI BASSI

1. Mercati rappresentativi

Bovini adulti : 's Hertogenbosch, Leiden, Zwolle

Vitelli : Barneveld, 's Hertogenbosch

2. Qualità e coefficienti

Qualità	Coefficienti di conversione in peso vivo	Coefficienti di ponderazione
a) <i>Bovini adulti</i>		
Stieren, 1e kwaliteit	59	10
Stieren, 2e kwaliteit	56	7
Vaarzen, 1e kwaliteit	58	12
Vaarzen, 2e kwaliteit	55	8
Koeien, 1e kwaliteit	56	13
Koeien, 2e kwaliteit	53	34
Koeien, 3e kwaliteit	50	11
Worstkoeien	47	5

b) *Vitelli*

Kalveren, 1e kwaliteit	—	25
Kalveren, 2e kwaliteit	—	55
Kalveren, 3e kwaliteit	—	20

I. REGNO UNITO

I. BOVINI ADULTI

1. Mercati rappresentativi

<i>Mercati</i>	<i>Qualità considerate</i>
a) <i>Gran Bretagna</i>	
Aberdeen	Steers light, medium, heavy ; Heifers light, medium/heavy ; Cows I, II, III
Ashford	Steers heavy ; Heifers light, medium/heavy ; Cows I, II, III
Ayr	Heifers medium/heavy ; Cows I, II, III
Banbury	Steers light, medium, heavy ; Heifers light, medium/heavy
Boroughbridge	Steers light, medium
Bridgnorth	Steers light, medium ; Heifers light, medium/heavy
Bury St. Edmunds	Steers light, medium
Carlisle	Steers light, medium ; Heifers light
Carmarthon	Heifers light, medium/heavy
Chelmsford	Cows I, II, III
Darlington	Heifers light, medium/heavy
Driffield	Steers light, medium
Edinburgh	Steers light, heavy ; Heifers light
Exeter	Steers light, medium, heavy ; Heifers light, medium/heavy
Gainsborough	Steers light, medium ; Heifers light
Gisburn	Cows I, II, III
Gloucester	Steers light, medium ; Heifers light, medium/heavy
Guildford	Steers light, medium ; Cows I, II, III
Kettering	Steers heavy
Kidderminster	Heifers light, medium/heavy ; Cows I, II
Lanark	Steers light, medium ; Heifers light
Launceston	Steers heavy ; Heifers medium/heavy ; Cows I, II
Leicester	Steers light, medium, heavy ; Heifers light, medium/heavy ; Cows I, II
Llangefni ⁽¹⁾	Steers light, medium ; Heifers light, medium/heavy
Malton	Steers light, medium, heavy ; Heifers light ; Cows I, II
Maud	Steers medium
Northampton	Steers light, medium, heavy ; Heifers light, medium/heavy
Norwich	Steers light, medium, heavy
Perth	Steers medium, heavy
Preston	Steers light, medium ; Heifers light ; Cows I, II, III
Rugby	Steers light, medium, heavy ; Heifers light, medium/heavy
St. Asaph	Cows I, II, III

⁽¹⁾ Unicamente da luglio a dicembre.

Stirling	Steers light ; Heifers light, medium/heavy ; Cows I, II
Sturminster Newton	Cows I, II, III
Tyneside	Steers light, medium, heavy ; Heifers light, medium/heavy ; Cows I, II, III
Welshpool	Steers light, medium ; Heifers light, medium/heavy

b) *Irlanda del Nord*

Moy ⁽¹⁾	Steers U, LM, LH, T ; Heifers U/L, T ; Steers and Heifers E
Newry ⁽¹⁾	Steers U, LM, LH, T ; Heifers U/L, T ; Steers and Heifers E
Omagh ⁽¹⁾	Steers U, LM, LH, T ; Heifers U/L, T ; Steers and Heifers E
Whiteabbey ⁽¹⁾	Steers U, LM, LH, T ; Heifers U/L, T ; Steers and Heifers E
Belfast	Cows
Clogher	Cows
Markethill	Cows

2. Qualità e coefficienti

Qualità	Coefficienti di conversione in peso vivo	Coefficienti di ponderazione
a) <i>Gran Bretagna</i>		
Steers light ($6\frac{3}{4}$ - $9\frac{1}{4}$ cwt)	—	19
Steers medium ($9\frac{1}{2}$ - 11 cwt)	—	22
Steers heavy ($11\frac{1}{4}$ cwt and over)	—	10
Heifers light ($5\frac{3}{4}$ - 8 cwt)	—	13
Heifers medium/heavy ($8\frac{1}{4}$ cwt and over)	—	12
Cows I	—	10
Cows II	—	8
Cows III	—	6
b) <i>Irlanda del Nord</i>		
Steers U	57,5	5,0
Steers LM (medium 450-600 lbs)	56,0	23,0
Steers LH (heavy over 600 lbs)	57,0	19,0
Steers T	55,5	22,0
Heifers U/L	55,5	9,0
Heifers T	54,5	7,0
Steers and Heifers E	53,5	5,0
Cows	—	10,0

3. Coefficienti di ponderazione speciali

Gran Bretagna : 85,0

Irlanda del Nord : 15,0

⁽¹⁾ Macelli.

II. VITELLI

1. Mercato rappresentativo : Smithfield

2. Qualità e coefficiente :

<i>Qualità</i>	<i>Qualità considerate in peso vivo</i>
English Fats	61

3. Importo correttivo da aggiungere ai corsi registrati sul mercato di Smithfield :
£ 0,02/lb.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1868/75 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1975

che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1861/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, e l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che per i suini macellati e per gli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 134/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che determina l'elenco dei prodotti per i quali sono fissati prezzi limite e stabilisce le norme per la fissazione del prezzo limite per i suini macellati⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3158/73⁽⁴⁾, i prezzi limite devono essere fissati in anticipo per ciascun trimestre; che, poiché i prezzi limite sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 919/75⁽⁵⁾, per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 1975, occorre procedere ad una nuova fissazione per il periodo 1° agosto — 31 ottobre 1975;

considerando che il prezzo limite per i suini macellati si compone di tre importi;

considerando che il primo importo deve essere pari al valore sul mercato mondiale di una quantità di cereali da foraggio equivalente alla quantità di alimenti necessari per la produzione, nei paesi terzi, di un chilogrammo di carne suina, quantità che è determinata in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 134/67/CEE e la cui composizione è indicata in tale regolamento;

considerando che il prezzo della suddetta quantità di cereali deve essere stabilito in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 134/67/CEE;

considerando che il suddetto articolo 2 prevede che il prezzo di ciascun cereale sul mercato mondiale sia pari alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale per il periodo di sei mesi che precede il trimestre nel corso del quale è calcolato l'importo di cui trattasi; che tale periodo è quello che va dal 1° novembre 1974 al 30 aprile 1975;

considerando che il secondo importo, corrispondente al maggior valore, rispetto a quello dei cereali da

foraggio, degli alimenti diversi dai cereali necessari per la produzione di un chilogrammo di carne suina, ammonta, in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 134/67/CEE, al 15 % del valore della quantità di cereali da foraggio;

considerando che il terzo importo, che rappresenta le spese generali di produzione e commercializzazione, ammonta a 20 unità di conto per 100 chilogrammi di suini macellati, in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 134/67/CEE;

considerando che i prezzi limite dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 134/67/CEE, diversi dai suini macellati, devono essere derivati dal prezzo limite dei suini macellati in funzione dei coefficienti fissati per tali prodotti, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento n. 121/67/CEE, dal regolamento n. 204/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alla fissazione dei coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine, diversi dai suini macellati⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3406/73⁽⁷⁾;

considerando che all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE deve essere riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre; che, poiché i prelievi sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 919/75 per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 1975 occorre procedere ad una nuova fissazione per il periodo 1° agosto — 31 ottobre 1975;

considerando che il prelievo applicabile ai suini macellati si compone di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere pari alla differenza fra i prezzi nella Comunità, da un lato, e sul mercato mondiale, dall'altro, della quantità di cereali da foraggio stabilita in conformità delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento n. 133/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che determina le norme per il calcolo di un elemento del prelievo applicabile ai suini macellati⁽⁸⁾, quantità la cui composizione è indicata nel regolamento stesso;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio nella Comunità deve essere stabilito in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento n. 133/67/CEE; che il prezzo della stessa quantità sul mercato mondiale deve essere stabilito in

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.

(2) GU n. L 197 del 19. 7. 1974, pag. 3.

(3) GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2367/67.

(4) GU n. L 322 del 23. 11. 1973, pag. 1.

(5) GU n. L 89 del 10. 4. 1975, pag. 16.

(6) GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2840/67.

(7) GU n. L 349 del 19. 12. 1973, pag. 18.

(8) GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2366/67.

conformità delle disposizioni dell'articolo 3 di tale regolamento ;

considerando che il suddetto articolo 3 prevede che il prezzo di ciascun cereale sul mercato mondiale è pari alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale per il periodo di sei mesi che precede il trimestre nel corso del quale è calcolato l'elemento di cui trattasi ; che tale periodo è quello che va dal 1° novembre 1974 al 30 aprile 1975 ;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7 % della media dei prezzi limite validi per i quattro trimestri che precedono il 1° maggio di ciascun anno ;

considerando che il prelievo applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 a) e b), del regolamento n. 121/67/CEE, diversi dai suini macellati, deve essere derivato dal prelievo per i suini macellati in funzione dei coefficienti fissati nell'allegato I del regolamento n. 204/67/CEE ;

considerando che il prelievo applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 c), del regolamento n. 121/67/CEE si compone di due elementi ;

considerando che il primo elemento deve essere derivato dal prelievo per i suini macellati in funzione del coefficiente fissato nell'allegato II del regolamento n. 204/67/CEE ;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7 % e, per i prodotti della voce ex 16.02 della tariffa doganale comune, al 10 % dei prezzi d'offerta medi relativi alle importazioni effettuate nei dodici mesi che precedono il 1° maggio ; che è opportuno stabilire tale media in base a tutti i dati disponibili che riguardano le esportazioni dei paesi terzi verso la Comunità

e verso altri paesi terzi, tenendo conto, in quest'ultimo caso, delle differenze delle spese di trasporto nonché, in generale, delle differenze di qualità e della rappresentatività dei prezzi ;

considerando che per i prodotti delle sottovoci 02.01 B II c) da 1 a 7, 15.01 A I, 16.01 A e 16.02 A II della tariffa doganale comune, per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi devono essere limitati all'importo risultante da tale consolidamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per il periodo 1° agosto — 31 ottobre 1975 i prezzi limite previsti dall'articolo 12 del regolamento n. 121/67/CEE per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 134/67/CEE, come pure i prelievi previsti dall'articolo 8 del regolamento n. 121/67/CEE per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono fissati nell'allegato.

2. Tuttavia, per i prodotti delle sottovoci 02.01 B II c) da 1 a 7, 15.01 A I, 16.01 A e 16.02 A II della tariffa doganale comune per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prezzi limite UC/100 kg	Ammontare dei prelievi UC/100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
01.03	Animali vivi della specie suina : A. delle specie domestiche : II. altri : a) Scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta b) non nominati	60,68 71,35	10,37 12,19	— —
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate : A. Carni : III. della specie suina : a) domestica : 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 2. Prosciutti, anche in parti, non disossati 3. Spalle, anche in parti, non disossate 4. Lombate, anche in parti, non disossate 5. Pancette (ventresche), anche in parti 6. altre : aa) disossate e congelate bb) non nominate B. Frattaglie : II. altre : c) della specie suina domestica : 1. Teste, anche in parti ; gole 2. Zampe ; code 3. Rognoni 4. Fegati 5. Cuori ; lingue ; polmoni 6. Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme 7. altre	92,78 143,81 113,19 150,30 80,72 150,30 —	15,85 24,57 19,34 25,68 13,79 25,68 25,68	— — — — — — —
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati : A. Lardo : I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia II. secco o affumicato B. Grasso di maiale	38,97 — —	6,66 7,77 3,80	— — —

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prezzi limite UC/100 kg	Ammontare dei prelievi UC/100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :			
	B. della specie suina domestica :			
	I. Carni :			
	a) salate o in salamoia :			
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	92,78	15,85	—
	2. Mezzene bacon, 3/4 anteriori, 3/4 posteriori o parti centrali :			
	aa) Mezzene bacon	125,25	21,40	—
	bb) 3/4 anteriori	—	21,40	—
	cc) 3/4 posteriori o parti centrali	—	23,78	—
	3. Prosciutti, anche in parti, non disossati	143,81	24,57	—
	4. Spalle, anche in parti, non disossate	113,19	19,34	—
	5. Lombate, anche in parti, non disossate	150,30	25,68	—
	6. Pancette (ventresche), anche in parti	80,72	13,79	—
	7. altre	—	25,68	—
	b) secche o affumicate :			
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	—	23,78	—
	2. Mezzene bacon, 3/4 anteriori, 3/4 posteriori o parti centrali :			
	aa) Mezzene bacon	—	23,78	—
	bb) 3/4 anteriori	—	23,78	—
	cc) 3/4 posteriori o parti centrali	—	26,16	—
	3. Prosciutti, anche in parti, non disossati :			
	aa) leggermente secchi o leggermente affumicati	—	31,71	—
	bb) altri	—	44,71	—
	4. Spalle, anche in parti, non disossate :			
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	—	22,20	—
	bb) altre	—	35,20	—
	5. Lombate, anche in parti, non disossate :			
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	—	33,29	—
	bb) altre	—	44,23	—
	6. Pancette (ventresche), anche in parti :			
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	—	15,85	—
	bb) altre	—	22,99	—
	7. altre :			
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	—	33,29	—
	bb) non nominate	—	44,71	—
	II. Frattaglie :			
	a) Teste, anche in parti ; gole	—	5,07	—
	b) Zampe ; code	—	1,43	—
	c) Rognoni	—	16,65	—
	d) Fegati	—	19,18	—
	e) Cuori ; lingue ; polmoni	—	9,51	—
	f) Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	—	13,95	—
	g) altre	—	13,95	—

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prezzi limite UC/100 kg	Ammontare dei prelievi UC/100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi :			
	A. Strutto ed altri grassi di maiale :			
	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)	—	5,07	3
	II. altri	29,69	5,07	—
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue :			
	A. di fegato	—	34,56	24
	B. altri (b) :			
	I. Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	—	59,83	—
	II. non nominati	—	39,00	—
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :			
	A. di fegato :			
	II. altre	—	37,95	25
	B. altre :			
	III. non nominate :			
	a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso :			
	1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine :			
	aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	—	60,51	—
	bb) Spalle, anche in parti	—	49,98	—
	cc) altre	—	36,08	—
	2. 40 % o più e meno dell'80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	—	29,92	—
	3. meno del 40 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	—	19,43	—

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1869/75 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1975

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2107/74, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1420/75⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1427/71 del Consiglio, del 2 luglio 1971, relativo all'instaurazione di misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2107/74 della Commissione, dell'8 agosto 1974, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2587/74⁽⁵⁾, dispone che le importazioni originarie dei paesi terzi che sono disposti a garantire il mantenimento di un determinato livello di prezzo sono escluse dall'applicazione del regime dei titoli d'importazione; che è possibile che determinati paesi terzi siano disposti a garantire una limitazione delle loro esportazioni verso la Comunità; che occorre pertanto escludere dal regime dei titoli le esportazioni originarie di tali paesi;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2107/74, la quantità di riferimento è uguale alla quantità di conserve che il richiedente ha introdotto nella Comunità nel corrispondente mese del 1973 o alla quantità media introdotta in ciascuno dei mesi corrispondenti degli anni 1971, 1972 e 1973; che, onde semplificare il lavoro amministrativo degli Stati membri nell'applicazione delle misure di salvaguardia, occorre applicare un unico periodo di riferimento; che a tal fine è opportuno considerare il periodo nel quale le importazioni risultano più elevate;

considerando che allo stesso scopo occorre modificare le modalità relative al rilascio e alla durata di validità dei titoli;

considerando che occorre alleggerire il regime applicabile alle domande di titoli presentate da persone che non hanno effettuato importazioni dei prodotti in

oggetto nel corso del 1973, al fine di assicurare una migliore gestione di tale regime;

considerando che appare equo consentire agli Stati membri di prorogare la durata di validità dei titoli in caso di forza maggiore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2107/74, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il titolo è rilasciato per operazioni da effettuare nel trimestre per il quale è stato stabilito. Esso è valido per importazioni da effettuare nello Stato membro che lo ha rilasciato. »

2. All'articolo 1, paragrafo 3, dello stesso regolamento, il testo del primo comma del regolamento (CEE) n. 2107/74 è sostituito dal seguente:

« Le domande di titoli devono essere presentate indicando, per trimestre, le quantità di prodotto cui si riferiscono. »

Ai sensi del presente regolamento si intende per trimestre ciascuno dei periodi:

- dal 1° gennaio al 31 marzo,
- dal 1° aprile al 30 giugno,
- dal 1° luglio al 30 settembre,
- dal 1° ottobre al 31 dicembre

dell'anno considerato. »

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2107/74, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

« Il titolo d'importazione non è richiesto per le importazioni originarie dei paesi terzi da determinare che sono disposti a garantire, e sono in grado di farlo, che all'importazione nella Comunità di prodotti originari del loro territorio le quantità non saranno superiori a determinate quantità massime e che sarà evitata qualsiasi deviazione di traffico. »

⁽¹⁾ GU n. L 153 del 10. 7. 1968, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 3. 6. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 218 del 9. 8. 1974, pag. 54.

⁽⁵⁾ GU n. L 276 dell'11. 10. 1974, pag. 30.

Articolo 3

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2107/74 è sostituito dal seguente :

« 1. Gli Stati membri comunicano per tele-scritto alla Commissione :

- a) entro il quinto giorno del mese precedente ciascun trimestre, e per la prima volta entro e non oltre il 5 settembre 1975, le quantità indicate per trimestre per le quali sono stati chiesti titoli d'importazione,
- b) entro il quinto giorno del primo mese di ciascun trimestre le quantità, indicate per il trimestre in causa, per le quali sono stati rilasciati titoli d'importazione tra il ventesimo giorno e la fine del mese precedente.

2. Segnatamente in base alle comunicazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta la situazione e decide, conformemente alle modalità di cui all'articolo 3, in merito alle quantità di prodotti per le quali vengono rilasciati titoli.

3. La decisione della Commissione interviene nella settimana successiva a quella durante la quale le sono comunicate le quantità richieste. Tuttavia, se nella settimana in causa la Commissione non compie alcun atto al riguardo, le precedenti condizioni di rilascio dei titoli d'importazione sono considerate immutate.

4. I titoli d'importazione sono rilasciati, nel limite del quantitativo indicato nella domanda, per le quantità decise dalla Commissione. Il rilascio ha luogo tra il ventesimo giorno e la fine del mese precedente il trimestre in causa.

Le domande corrispondenti alle quantità eccedenti quelle decise dalla Commissione sono pertanto respinte.»

Articolo 4

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2107/74 è sostituito dal seguente :

« 1. La Commissione determina le quantità di prodotti per le quali sono rilasciati titoli fissando una percentuale da applicare alla quantità di riferimento, definita per ciascuno dei periodi per i quali il titolo è stabilito, propria di ciascun richiedente.

Tale quantità di riferimento è uguale alla quantità di conserve di funghi che il richiedente ha introdotto nella Comunità nel 1973 in ciascuno dei periodi corrispondenti a quelli indicati nella domanda.

Nella determinazione della quantità di riferimento non è tenuto conto delle importazioni originarie dei paesi terzi che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

2. Nel caso in cui titoli sono stati rilasciati prima del 1° agosto 1975, sulla base della quantità di riferimento uguale alla quantità media introdotta nella Comunità durante ciascuno dei mesi corrispondenti a quelli indicati nella richiesta durante gli anni 1971, 1972 e 1973, tali titoli sono considerati rilasciati sulla base della quantità di riferimento definita al paragrafo precedente.»

Articolo 5

Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2107/74 è sostituito dal seguente :

« Qualora domande di titoli siano presentate da persone che nel 1973 non abbiano introdotto nella Comunità prodotti del tipo in causa, tali domande sono soddisfatte, in deroga alle disposizioni che precedono, nel limite del 5 % delle quantità medie dei prodotti importati, nello Stato membro alle cui autorità sono presentate, in ciascuno dei periodi del 1973 corrispondenti a quelli indicati nella domanda. Dal calcolo di tali quantità medie sono escluse le importazioni originarie dei paesi terzi che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

Gli Stati membri rilasciano i titoli d'importazione corrispondenti a tali domande, procedendo ad una equa attribuzione della quantità di cui al comma precedente a beneficio di tutti i richiedenti.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, le quantità per le quali tali titoli d'importazione sono stati chiesti e rilasciati.»

Articolo 6

All'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2107/74, i termini « a ciascuno dei mesi indicati nella domanda » sono sostituiti dai termini « al periodo indicato nella domanda. »

Articolo 7

All'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2107/74, il testo della lettera e) è sostituito dal seguente :

« il periodo per il quale è stato rilasciato. »

Articolo 8

Il testo dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2107/74 è sostituito dal seguente :

« 1. Lo Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione decide, a richiesta dell'interessato,

che l'obbligo di importare è annullato e che il deposito cauzionale non viene incamerato per le quantità di prodotti che l'interessato ha introdotto o fatto introdurre nel territorio della Comunità col beneficio di un regime di sospensione dei dazi doganali o delle tasse di effetto equivalente applicabili, che hanno lasciato tale territorio e sono state immesse al consumo in un paese terzo.

2. Se, per causa di forza maggiore, l'importazione non può essere effettuata nel periodo di validità del titolo, l'organismo competente dello Stato membro emittente decide, su domanda del titolare, l'annullamento dell'obbligo di importare e quindi lo svincolo della cauzione, oppure la proroga della validità del titolo per il periodo ritenuto necessario in relazione alla circostanza addotta. La proroga può essere accordata dopo cessazione della validità del titolo.

La decisione di annullamento o di proroga è limitata alla quantità di prodotto che, per causa di forza maggiore, non ha potuto essere importata.

In caso di proroga del titolo, l'organismo emittente appone il proprio visto sullo stesso e vi procede agli adattamenti necessari.

3. L'importatore fornisce, con documenti adeguati, la prova:

- a) della circostanza considerata come caso di forza maggiore;
- b) della permanenza dei prodotti nel territorio della Comunità col beneficio di un regime che ne ha consentito l'introduzione in sospensione dei dazi doganali o delle tasse di effetto equiva-

lente applicabili, della loro uscita dal territorio della Comunità e della loro immissione al consumo in un paese terzo.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le circostanze riconosciute come casi di forza maggiore. »

Articolo 9

Al regolamento (CEE) n. 2107/74 è aggiunto un articolo 11 ter così redatto:

« Articolo 11 ter

In caso di applicazione della misura di salvaguardia oltre il 30 settembre 1975, i titoli eventualmente rilasciati anteriormente al 1° settembre 1975 per importazioni da effettuare a decorrere dal 1° ottobre 1975 sono sostituiti dall'autorità competente dello Stato membro con nuovi titoli stabiliti per trimestre.

Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle quantità oggetto della predetta sostituzione dei titoli. »

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Le disposizioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano a decorrere dal 1° agosto 1975.

Le disposizioni degli articoli 1, 3 e 9 si applicano a decorrere dal 1° settembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

DECISIONE N. 1870/75/CECA DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 1975****relativa all'obbligo per le imprese dell'industria dell'acciaio di dichiarare alcuni dati sull'occupazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 47,

considerando che attualmente il mercato dell'acciaio è caratterizzato da un indebolimento molto accentuato;

considerando che, in tale situazione, è indispensabile che la Commissione segua con particolare attenzione le ripercussioni dell'indebolimento del mercato siderurgico sul livello dell'occupazione, allo scopo di prendere tutte le misure che si rivelassero necessarie;

considerando che per lo svolgimento di tale compito è necessario che la Commissione disponga dei più recenti dati sull'occupazione, nonché di informazioni sull'evoluzione prevista;

considerando pertanto che è opportuno imporre alle imprese siderurgiche, finché la situazione lo richiederà, l'obbligo di dichiarare il loro livello di occupazione, nonché i licenziamenti e le misure di riduzione della durata del lavoro;

considerando che le imprese, il cui volume di produzione le rende esenti dal pagamento del prelievo, possono essere dispensate anche dagli obblighi derivanti dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le imprese che esercitano un'attività produttiva nel campo dell'acciaio sono tenute a dichiarare mensil-

mente alla Commissione i dati sulla situazione e sulle previsioni relative all'occupazione, e più precisamente i seguenti elementi:

- personale iscritto;
- assunzioni;
- licenziamenti;
- misure di riduzione della durata del lavoro.

Articolo 2

Le dichiarazioni relative alla situazione e alle previsioni sull'occupazione debbono pervenire alla Commissione entro e non oltre il 25 di ogni mese e comprendere i dati riguardanti il mese precedente, per la situazione, e i dati riguardanti il mese seguente, per le previsioni. La prima dichiarazione deve essere consegnata entro e non oltre il 25 agosto 1975 per la situazione del mese di luglio 1975 e per le previsioni del mese di settembre 1975.

Le dichiarazioni vanno fatte su un modulo conforme all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Le imprese che, ai sensi delle decisioni n. 2/52 del 23 dicembre 1952 e 6/65 del 17 marzo 1965, sono esenti dal pagamento del prelievo, sono dispensate dagli obblighi di cui all'articolo 1 della presente decisione.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

Decisione n. 1870/75/CECA

STATISTICHE RAPIDE SULL'EVOLUZIONE DELL'OCCUPAZIONE NELL'INDUSTRIA SIDERURGICA AI SENSI DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA CECA

Dati relativi al mese precedente e previsioni relative al mese seguente alla data della risposta.

(Cioè luglio e settembre per la prima risposta da inviare in agosto)

Paese :	Regione :	Società :
Stabilimento :	N. d'immatricolazione presso la Commissione :	

Questionario da far pervenire, debitamente riempito, entro e non oltre il 25 di ogni mese (in caso di bisogno, i dati possono essere trasmessi per telegramma o telex).

Informazioni da indirizzare simultaneamente :

- a) al normale organismo di centralizzazione che, nel paese, raccoglie i dati statistici sull'occupazione,
 b) all'Ufficio statistico delle Comunità europee, Centro europeo, Lussemburgo, casella postale 1907 (telex : COMEUR Lu 3423).

Descrizione	Mese : (precedente)			Previsioni per : (mese seguente)			Osserva- zioni
	Operai (a)	Impiegati (a)	Totale	Operai (a)	Impiegati (a)	Totale	
	01	02	03	04	05	06	
Occupati iscritti alla fine del mese							
Assunti nel corso del mese							
Licenziati nel corso del mese							
Misure di riduzione della durata del lavoro prese nel corso del mese (b) :							
I. Occupati interessati da dette misure							
II. Numero di ore di lavoro non effettuate in seguito a dette misure (c)							

(a) Distinguere secondo le possibilità pratiche e la situazione abituale del paese.

(b) Con o senza riduzione del numero di giorni di lavoro. Descrivere tale modalità nella colonna 07.

(c) In rapporto alla durata abituale del lavoro.

NB: Le definizioni da considerare sono quelle contenute nei questionari dell'Ufficio statistico delle Comunità europee (n. 2-30 o 2-32) oppure nei questionari nazionali, che riprendono il contenuto dei questionari della Comunità.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1871/75 DELLA COMMISSIONE**del 22 luglio 1975****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1675/75 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1863/75 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1675/75, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente,

conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 1^o. 7. 1975, pag. 61.

⁽³⁾ GU n. L 188 del 19. 7. 1975, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 22 luglio 1975 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	2,45
	II. zucchero greggio	0,26
	B. non denaturati :	
I. zucchero bianco	2,45	
II. zucchero greggio	0,26	

REGOLAMENTO (CEE) N. 1872/75 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1975

che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 deve essere calcolato, se del caso, forfaitariamente, in funzione del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1491/70 ⁽³⁾, l'importo di base del prelievo per 100 chilogrammi di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 chilogrammi di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno che precede la fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,40 unità di conto da tale media;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'im-

porto di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,40 unità di conto dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che ha servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due prezzi d'entrata citati, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso nelle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,0245 unità di conto per l'1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1975.

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

⁽³⁾ GU n. L 165 del 28. 7. 1970, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1873/75 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1975

che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,visto il regolamento (CEE) n. 229/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali e fissa detti importi per taluni prodotti ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1860/74 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,visto il regolamento (CEE) n. 243/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1999/74 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso

sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1656/75 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1862/75 ⁽⁷⁾;

considerando che, se si applicano le modalità definite nel regolamento (CEE) n. 1656/75 gli importi attualmente in vigore devono essere modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi applicabili a titolo di importi compensativi, che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1656/75 modificato, sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.⁽²⁾ GU n. L 27 del 1^o. 2. 1973, pag. 25.⁽³⁾ GU n. L 197 del 19. 7. 1974, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 29 del 1^o. 2. 1973, pag. 26.⁽⁵⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 1^o. 7. 1975, pag. 13.⁽⁷⁾ GU n. L 188 del 19. 7. 1975, pag. 35.

ANNEXE A -- BILAG A -- ANHANG A -- ALLEGATO A -- BIJLAGE A -- ANNEX A

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les céréales

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for korn

Für Getreide als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i cereali

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor granen

Amounts applicable as compensatory amounts for cereals

(RE/UCIu.a./1 000 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
10.04	6,03	10-21	22-00
10.07 B	—	10-33	10-00

ANNEXE C — BILAG C — ANHANG C — ALLEGATO C — BIJLAGE C — ANNEX C

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les produits transformés à base de céréales et de riz

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for produkter, der er forarbejdet på basis af korn og ris

Für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i prodotti trasformati dei cereali e del riso

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

Amounts applicable as compensatory amounts for products processed from cereals or rice

(RE/UC/u.a./100 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
11.01 D ⁽¹⁾	0,844	1-429	3-080
11.01 H ⁽¹⁾	—	1-054	1-020
11.02 A IV ⁽¹⁾	0,844	1-429	3-080
11.02 A VIII ⁽¹⁾	—	1-054	1-020
11.02 B I a) 2 aa)	0,615	1-041	2-244
11.02 B I a) 2 bb) ⁽¹⁾	0,844	1-429	3-080
11.02 B I a) 4 ⁽¹⁾	—	1-446	1-400
11.02 B I b) 2 ⁽¹⁾	0,844	1-429	3-080
11.02 B I b) 4 ⁽¹⁾	—	1-446	1-400
11.02 C IV ⁽¹⁾	0,844	1-429	3-080
11.02 C VII ⁽¹⁾	—	1-446	1-400
11.02 D IV ⁽¹⁾	0,615	1-041	2-244
11.02 D VII ⁽¹⁾	—	1-054	1-020
11.02 E I a) 2 ⁽¹⁾	0,615	1-041	2-244
11.02 E I a) 4 ⁽¹⁾	—	1-054	1-020
11.02 E I b) 2 ⁽¹⁾	0,844	1-429	3-080
11.02 E I b) 4 ⁽¹⁾	—	1-446	1-400
11.02 F IV ⁽¹⁾	0,615	1-041	2-244
11.02 F VIII ⁽¹⁾	—	1-054	1-020

⁽¹⁾ Pour la distinction entre les produits des n°s 11.01 et 11.02, d'une part, et ceux de la sous-position 23.02 A d'autre part, sont considérés comme relevant des n°s 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément :
— une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à 45 % (en poids) sur matière sèche,
— une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment et le seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour le sarrasin, 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales.
Les germes de céréales, même en farines, relèvent en tout cas du n° 11.02.

⁽¹⁾ Für die Abgrenzung der Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 von denen der Tarifstelle 23.02 A gelten als Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 Erzeugnisse, die gleichzeitig folgendes aufweisen :
— einen auf den Trockenstoff bezogenen Stärkegehalt (bestimmt nach dem abgeänderten polarimetrischen Ewers-Verfahren) von mehr als 45 Gewichtshundertteilen,
— einen auf den Trockenstoff bezogenen Aschegehalt (abzüglich etwa zugesetzter Mineralstoffe), der bei Reis 1,6 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Weizen und Roggen 2,5 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Gerste 3 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Buchweizen 4 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Hafer 5 Gewichtshundertteile oder weniger und bei anderen Getreidearten 2 Gewichtshundertteile oder weniger beträgt.
Getreidekeime, auch gemahlen, gehören auf jeden Fall zur Tarifnummer 11.02.

- (¹) Per la distinzione tra i prodotti delle voci nn. 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :
- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
 - un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena e al 2 % per gli altri cereali.
- I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.
- (¹) Voor het onderscheid tussen de produkten van de nummers 11.01 en 11.02 enerzijds en die van de onderverdeling 23.02 A anderzijds, worden geacht onder de nummers 11.01 en 11.02 te vallen de produkten die tegelijkertijd :
- een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) van meer dan 45 gewichtspercenten, berekend op de droge stof, en
 - een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde minerale stoffen), berekend op de droge stof, van ten hoogste : 1,6 gewichtspercent voor rijst, 2,5 gewichtspercenten voor tarwe en rogge, 3 gewichtspercenten voor gerst, 4 gewichtspercenten voor boekweit, 5 gewichtspercenten voor haver en 2 gewichtspercenten voor andere granen.
- Graankiemen ook indien gemalen, vallen in elk geval onder nummer 11.02.
- (¹) For the purpose of distinguishing between products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 and those falling within subheading 23.02 A, products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 shall be those meeting the following specifications :
- a starch content (determined by the modified Ewers polarimetric method), referred to dry matter, exceeding 45 % by weight,
 - an ash content, by weight, referred to dry matter (after deduction of any added minerals) not exceeding 1.6 % for rice, 2.5 % for wheat and rye, 3 % for barley, 4 % for buckwheat, 5 % for oats and 2 % for other cereals.
- Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground, falls in all cases within heading No 11.02.
- (¹) Med henblik på sondringen mellem varer tariferet under pos. 11.01 og 11.02 på den ene side og under pos. 23.02 A på den anden side anses som tariferet under pos. 11.01 og 11.02 varer, der samtidig har
- et indhold af stivelse (bestemt ved Ewers modificerede polarimetriske metode) på over 45 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørsubstansen,
 - et askeindhold (efter fradrag af eventuelle tilsatte mineralske stoffer) på 1,6 vægtprocent eller derunder for ris, 2,5 vægtprocent eller derunder for hvede og rug, 3 vægtprocent eller derunder for byg, 4 vægtprocent eller derunder for boghvede, 5 vægtprocent eller derunder for havre og 2 vægtprocent eller derunder for de øvrige kornsorter, beregnet på grundlag af tørsubstansen.
- Kim af korn samt mel deraf tariferes under alle omstændigheder under pos. 11.02.
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 1975

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna

(75/456/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che il protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP fa parte integrante della convenzione ACP-CEE di Lomé, firmata il 28 febbraio 1975; che in attesa dell'entrata in vigore della convenzione la Comunità e gli Stati ACP di cui al detto protocollo si sono impegnati, con accordi in forma di scambi di lettere del 28 febbraio 1975, ad applicare le disposizioni di detto protocollo con decorrenza dalla stessa data;

considerando che nella dichiarazione comune di intenzioni concernente lo sviluppo delle relazioni commerciali con Ceylon, l'India, la Malaysia, il Pakistan e Singapore⁽¹⁾, allegata all'atto finale del trattato relativo all'adesione, è precisato che la questione delle esportazioni di zucchero dell'India verso la Comunità dopo la scadenza al 31 dicembre 1974 del termine di validità dell'accordo del Commonwealth sullo zucchero dovrà essere risolta dalla Comunità tenendo conto in particolare delle disposizioni che potranno essere adottate in merito alle importazioni di zucchero dai paesi indipendenti del Commonwealth indicati nel protocollo n. 22 concernente le relazioni tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati nonché i paesi indipendenti in via di sviluppo del

Commonwealth situati in Africa, nell'Oceano Indiano, nell'Oceano Pacifico e nelle Antille;

considerando che per dar seguito a tale dichiarazione occorre che sia concluso l'accordo negoziato tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna è concluso a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo ed a conferirle i poteri necessari al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RUMOR

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 195.

ACCORDO**tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'INDIA,

dall'altra,

DESIDEROSI di mantenere su una base sana ed equa il commercio dello zucchero esistente tra la Repubblica dell'India e la Comunità economica europea, in appresso denominata « Comunità »,

RIFERENDOSI alla dichiarazione comune di intenzioni concernenti lo sviluppo delle relazioni commerciali con Ceylon, l'India, la Malaysia, il Pakistan e Singapore, allegata all'atto finale del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare alle disposizioni sulle esportazioni indiane di zucchero nella Comunità,

TENENDO CONTO dell'accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India,

HANNO DECISO in uno spirito di reciproca cooperazione, di concludere il presente accordo :

Articolo 1

1. La Comunità si impegna senza limiti di tempo ad acquistare ed a importare a prezzi garantiti un determinato quantitativo di zucchero di canna, greggio o bianco, originario dell'India, la quale a sua volta si impegna a fornire tale quantitativo.

2. L'applicazione del presente accordo avviene nel quadro della gestione dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero ed in conformità alle esistenti regole di origine della Comunità adattate per l'India.

Articolo 2

1. Fatto salvo l'articolo 7, nessuna modifica apportata al presente accordo può entrare in vigore prima della scadenza di un periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore dell'accordo stesso. Trascorso tale periodo, le modifiche eventualmente adottate di comune accordo entrano in vigore ad una data da convenire.

2. Le condizioni di applicazione della garanzia di cui all'articolo 1 sono riesaminate prima della fine del settimo anno della loro applicazione.

Articolo 3

1. Il quantitativo di zucchero di canna di cui all'articolo 1, espresso in tonnellate di zucchero bianco, in appresso denominato « quantitativo convenuto », che deve essere fornito in ciascuno dei periodi di fornitura,

di cui all'articolo 4, paragrafo 1, prima frase è pari a 25 000 tonnellate.

2. Fatto salvo l'articolo 7, tale quantitativo non può essere ridotto senza il consenso del governo della Repubblica dell'India.

3. Fino al 31 luglio 1975, il quantitativo convenuto, espresso in tonnellate di zucchero bianco, è pari a 22 000 tonnellate.

Articolo 4

1. Durante il periodo compreso tra il 1° agosto 1975 ed il 30 giugno 1976 incluso ed in seguito durante ciascun periodo di dodici mesi, cioè dal 1° luglio al 30 giugno incluso, in appresso denominato « periodo di consegna », l'India si impegna a fornire il quantitativo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, fatte salve le modifiche derivanti dall'applicazione dell'articolo 7. Un impegno analogo vale alle stesse condizioni per il quantitativo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, per il periodo che termina il 31 luglio 1975, anch'esso considerato periodo di consegna.

2. Il quantitativo da consegnare entro il 31 luglio 1975, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, comprende le forniture che, abbandonato il porto di partenza, siano in viaggio.

3. Le consegne di zucchero di canna dell'India effettuate durante un qualsiasi periodo di consegna possono fruire dei prezzi garantiti applicabili nel periodo di consegna successivo.

Articolo 5

1. Lo zucchero di canna bianco o greggio è commercializzato sul mercato della Comunità a prezzi liberamente negoziati tra acquirenti e venditori.
2. La Comunità non interviene se uno Stato membro autorizza entro le sue frontiere prezzi di vendita superiori al prezzo d'entrata comunitario.
3. La Comunità si impegna ad acquistare al prezzo garantito entro il limite di volume convenuto dei quantitativi di zucchero bianco o greggio, che non possono essere in essa commercializzati ad un prezzo eguale o superiore al prezzo garantito.
4. Il prezzo garantito, espresso in unità di conto, è fissato per lo zucchero della qualità tipo non confezionato, fornito cif nei porti europei della Comunità. Lo si negozia ogni anno, all'interno della gamma dei prezzi praticati nella Comunità, tenendo conto di tutti i fattori economici di rilievo e lo si fissa al più tardi il 1° maggio che immediatamente precede il periodo di consegna in cui esso va applicato.
5. Per il periodo che va dal 18 luglio 1975 al 30 giugno 1976, i prezzi garantiti sono fissati nel modo seguente:
 - a) per lo zucchero greggio a 25,53 unità di conto per 100 chilogrammi;
 - b) per lo zucchero bianco a 31,72 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 6

L'acquisto al prezzo garantito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è assicurato da organismi di intervento o da altri mandatari designati dalla Comunità.

Articolo 7

1. Se, per cause di forza maggiore, in un periodo di consegna, l'India non è in grado di fornire l'intero quantitativo convenuto, la Commissione delle Comunità europee accorda, su richiesta dell'India, il lasso di tempo supplementare necessario alla consegna.

2. Se per ragioni diverse, non di forza maggiore, l'India non consegna in un periodo qualsiasi l'intero quantitativo convenuto in ciascuno dei successivi periodi di consegna, il quantitativo convenuto è ridotto della quantità mancante.

Articolo 8

1. A richiesta dell'India o della Comunità, si tengono nell'ambito di un comitato misto di cui al paragrafo 2 le consultazioni in merito alle misure necessarie all'applicazione del presente accordo.
2. È istituito un comitato misto composto da rappresentanti delle parti contraenti.
3. Le revisioni periodiche previste dal presente accordo hanno luogo nella sede istituzionale convenuta.

Articolo 9

Il presente accordo si applica, alle condizioni previste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea, ai territori europei cui si applica alle condizioni fissate da detto trattato ed ai territori cui si applica la costituzione della Repubblica dell'India.

Articolo 10

Il presente accordo entra in vigore il 18 luglio 1975.

Articolo 11

Dopo un periodo di cinque anni dalla sua data di entrata in vigore, l'accordo può essere denunciato dalla Comunità o dall'India con un preavviso di due anni, dato per iscritto all'altra parte contraente.

Articolo 12

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

EURONORM

La Commissione delle Comunità europee (CECA) ha pubblicato le nuove EURONORM seguenti in lingua tedesca, francese, italiana e olandese :

			<i>Prezzi in unità di conto</i>
EURONORM	25-72	Acciai di uso generale da costruzione	1,45
EURONORM	43-72	Lamiere e nastri di acciai legati per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	1,00
EURONORM	49-72	Misura della ruvidità dei prodotti sottili di acciaio laminati a freddo e non rivestiti	0,50
EURONORM	50-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'azoto negli acciai — Metodo spettrofotometrico	0,85
EURONORM	74-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del rame negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	0,50
EURONORM	100-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del cromo negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	0,50
EURONORM	108-72	Vergella tonda di acciaio per bulloneria — Stampa a freddo — Dimensioni e tolleranze	0,85
EURONORM	109-72	Prove convenzionali di durezza Rockwell — Scale Rockwell N e T — Scale Rockwell B' e 30 T' per prodotti sottili	1,00
EURONORM	113-72	Acciai da costruzione saldabili di qualità speciale (Fascicoli da 1 a 3)	2,00
EURONORM	114-72	Determinazione della resistenza alla corrosione intercrystallina degli acciai inossidabili austenitici — Prove di corrosione in ambiente di acido solforico e solfato di rame (Prova detta di Monypenny-Strauss)	0,50
EURONORM	116-72	Determinazione della profondità convenzionale di tempra dopo riscaldamento superficiale	0,50
EURONORM	120-72	Lamiere e nastri per bombole saldate di acciaio	0,50
EURONORM	121-72	Determinazione della resistenza all'attacco intercrystallino degli acciai inossidabili austenitici — Prova di corrosione in ambiente nitrico mediante misura della perdita di massa (prova detta di Huey)	0,50

Si fornisce qui l'elenco delle EURONORM sinora apparse :

Circolare d'informazione n. 1		Campioni-tipo per le analisi chimiche dei prodotti siderurgici	0,85
EURONORM	1-55	Ghise e ferroleghie	1,15
EURONORM	2-57	Prova di trazione per l'acciaio	0,85
EURONORM	3-55	Prova di durezza Brinell per l'acciaio	0,50
EURONORM	4-55	Prova di durezza Rockwell per l'acciaio Scala B e Scala C	0,50
EURONORM	5-55	Prova di durezza Vickers per l'acciaio	0,50
EURONORM	6-55	Prova di piegamento per l'acciaio	0,50
EURONORM	7-55	Prova di resilienza Charpy per l'acciaio	0,50
EURONORM	8-55	Valori di conversione approssimativi della durezza e della resistenza a trazione dell'acciaio	0,50
EURONORM	9-55	Valori di conversione approssimativi degli allungamenti dopo rottura dell'acciaio	0,35
EURONORM	10-55	Valori di conversione approssimativi delle resilienze dell'acciaio	0,35
EURONORM	11-55	Prova di trazione su lamiere sottili o nastri di acciaio aventi spessore da mm 0,5 incluso a mm 3,0 escluso	0,70
EURONORM	12-55	Prova di piegamento delle lamiere e nastri d'acciaio di uno spessore inferiore a mm 3	0,50
EURONORM	13-55	Prova di piegamento alternato delle lamiere e nastri d'acciaio di spessore inferiore a mm 3	0,50
EURONORM	14-67	Prova di imbutitura a provette bloccate	0,50
EURONORM	15-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Esame della superficie	0,50
EURONORM	16-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Tipi e qualità	0,85
EURONORM	17-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Dimensioni e tolleranze	1,70
EURONORM	18-57	Prelevamento e preparazione dei saggi, delle provette e dei campioni	0,50
EURONORM	19-57	Travi IPE — Travi ad ali parallele	0,35

EURONORM	20-60	Definizione e classificazione degli acciai	0,35
EURONORM	21-62	Condizioni tecniche generali di fornitura per i prodotti di acciaio	0,50
EURONORM	22-70	Determinazione o verifica del carico unitario di snervamento dell'acciaio ad alta temperatura	0,85
EURONORM	23-71	Prova di temprabilità dell'acciaio mediante tempra ad una estremità — Prova Jominy	1,15
EURONORM	24-62	Travi normali e profilati ad U normali — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM	26-63	Prove convenzionali di durezza Rockwell per lamierini e nastri sottili di acciaio	0,50
EURONORM	27-70	Designazione convenzionale degli acciai (seconda edizione)	0,85
EURONORM	28-69	Lamiere e nastri di acciaio non legato per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	0,85
EURONORM	29-69	Lamiere di acciaio a caldo di spessore uguale o maggiore di 3 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	0,85
EURONORM	30-69	Semilavorati per fucinatura di acciai da costruzione di uso generale — Tipi e qualità	0,85
EURONORM	31-69	Semilavorati per fucinatura — Tolleranze sulle dimensioni, sulla forma e sulla massa	0,50
EURONORM	32-66	Lamiere sottili in acciaio dolce non legato per imbutitura o piegamento a freddo — Norma di qualità	1,00
EURONORM	33-70	Lamiere e nastri larghi di spessore minore di 3 mm di acciaio non legato a basso tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo — Tolleranze dimensionali e di forma	0,85
EURONORM	34-62	Travi ad ali larghe, parallele — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM	35-62	Barre e ferri mercantili di uso generale — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM	36-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,50
EURONORM	37-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,85
EURONORM	38-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio di tempra e della grafite negli acciai e nelle ghise — Metodi gravimetrico e gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,35
EURONORM	39-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo per titolazione dopo ossidazione con persolfato	0,50
EURONORM	40-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico	0,50
EURONORM	41-65	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del fosforo negli acciai e nelle ghise — Metodo alcalimetrico	0,70
EURONORM	42-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dello zolfo negli acciai e nelle ghise — Metodo mediante combustione in corrente di ossigeno	0,70
EURONORM	44-63	Travi IPE laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM	45-63	Prova di rottura a flessione per urto su provetta a due appoggi con intaglio a V	0,50
EURONORM	46-68	Nastri a caldo di acciai non legati a basso tenore di carbonio — Norma di qualità — Prescrizioni generali	1,00
EURONORM	47-68	Nastri a caldo di acciai da costruzione di uso generale — Norma di qualità	1,15
EURONORM	48-65	Nastri laminati a caldo in acciai non legati — Tolleranze sulle dimensioni, forma e peso	0,50
EURONORM	51-70	Nastri larghi laminati a caldo di larghezza uguale o maggiore di 600 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	0,50
EURONORM	52-67	Vocabolario dei trattamenti termici	6,35
EURONORM	53-62	Travi ad ali larghe parallele	0,35
EURONORM	54-63	Piccoli ferri ad U laminati a caldo	0,35
EURONORM	55-63	Ferri a T ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	0,35
EURONORM	56-65	Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	0,50
EURONORM	57-65	Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	0,50
EURONORM	58-64	Piatti di uso generale laminati a caldo	0,35

EURONORM	59-64	Quadri di uso generale laminati a caldo	0,35
EURONORM	60-65	Tondi di uso generale laminati a caldo	0,35
EURONORM	61-71	Barre esagonali laminate a caldo	0,35
EURONORM	65-67	Tondi per bulloni e ribattini laminati a caldo	0,35
EURONORM	66-67	Semitondi e semitondi appiattiti laminati a caldo	0,35
EURONORM	67-69	Barre piatte con bulbo laminate a caldo	0,35
EURONORM	70-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	0,85
EURONORM	71-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo elettrometrico	0,50
EURONORM	72-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'alluminio negli acciai — Metodo gravimetrico	0,85
EURONORM	76-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio negli acciai e nelle ghise — Metodo spettrofotometrico	0,50
EURONORM	77-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Norma di qualità	0,85
EURONORM	78-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Tolleranze sulle dimensioni	0,70
EURONORM	79-69	Definizioni e classificazione dei prodotti siderurgici per forme e dimensioni	0,85
EURONORM	80-69	Acciai per cemento armato non precompresso — Prescrizioni di qualità . . .	0,85
EURONORM	81-69	Tondi per c.a. lisci laminati a caldo — Dimensioni, masse, tolleranze	0,35
EURONORM	83-70	Acciai da bonifica — Prescrizioni di qualità	2,15
EURONORM	84-70	Acciai da cementazione — Prescrizioni di qualità	1,85
EURONORM	85-70	Acciai da nitrurazione — Prescrizioni di qualità	0,85
EURONORM	86-70	Acciai per tempra ad induzione od al cannello — Prescrizioni di qualità . . .	1,65
EURONORM	87-70	Acciai per lavorazioni meccaniche ad alta velocità (Acciai « automatici ») — Prescrizioni di qualità (Fascicoli da 1 a 4)	1,80
EURONORM	88-71	Acciai inossidabili — Prescrizioni di qualità	1,65
EURONORM	89-71	Acciai legati per molle formate a caldo e trattate — Prescrizioni di qualità	1,15
EURONORM	90-71	Acciai per valvole di scarico di motori a combustione interna — Prescrizioni di qualità	0,85
EURONORM	91-70	Larghi piatti laminati a caldo — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	0,50
EURONORM	93-71	Barre tonde, quadrate, piatte ed esagonali laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	0,50
EURONORM	98-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese nei ferro-manganese — Metodo elettrometrico	0,50
EURONORM	103-71	Determinazione micrografica della grossezza del grano ferritico o austenitico degli acciai	3,00
EURONORM	104-70	Determinazione della profondità di decarburazione degli acciai da costruzione non legati e debolmente legati	0,50
EURONORM	105-71	Determinazione e verifica della profondità convenzionale di cementazione	0,50
EURONORM	106-71	Nastri e lamiere sottili magnetiche a grani non orientati laminati a freddo e a caldo	1,65

Nei paesi membri, le EURONORM si possono acquistare presso gli Istituti nazionali di unificazione e precisamente :

Nella Repubblica federale di Germania :

Beuth-Vertrieb GmbH
1 Berlin 30, Burggrafenstraße 4-7

Nel Belgio e nel Lussemburgo :

Institut belge de normalisation — I.B.N. —
1040 Bruxelles, 29, avenue de la Brabançonne

In Francia :

Association française de normalisation
— A.F.N.O.R. —
Tour Europe, Cedex 7, 92 080 Paris — La Défense

In Italia :

Ente nazionale italiano di unificazione — U.N.I. —
Piazza A. Diaz, 2 — Milano

Nei Paesi Bassi :

Nederlands Normalisatie-Instituut — N.N.I. —
Rijswijk (ZH), Polakweg 5

Gli interessati dei paesi terzi sono pregati di rivolgersi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Casella postale 1003 — Lussemburgo 1.